

# ASSICURAZIONE "R.C.Auto e Rischi Accessori"

**Contraente:**



Azienda Speciale Municipalizzata di Igiene Urbana  
Via dei Limoni, 23  
CAP 54100 Massa (Ms)  
C.F.- P.I. 00660130451

**Periodo di efficacia dell'assicurazione:**

- Effetto dalle ore 24 del: 31/12/2020
- Scadenza alle 24 del: 31/12/2021
- Prima scadenza alle ore 24 del: 30/06/2021
- Frazionamento: semestrale
- CIG: 8516099B34

01.	DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI .....	4
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	5
02.01.	Variazione del rischio .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
02.02.	Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
02.03.	Clausola di Recesso .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
02.04.	Dichiarazioni inesatte o reticenti.....	5
02.05.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	5
02.06.	Modifiche dell'Assicurazione.....	5
02.07.	Forma delle comunicazioni.....	5
02.08.	Durata dell'Assicurazione e periodo di assicurazione .....	6
02.09.	Oneri Fiscali .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
02.10.	Foro competente .....	6
02.11.	Riferimento alle Norme di Legge .....	7
02.12.	Interpretazione del contratto .....	7
03.	ATTIVITÀ ASSICURATA .....	8
04.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO .....	8
04.01.	Polizza amministrata a Libro Matricola .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
04.02.	Massimali RCA assicurati e Forma tariffaria.....	8
04.03.	Contemporanea esclusione ed inclusione di Autovetture e/o Ciclomotori. ....	8
04.04.	Classe di rischio e attestati di rischio.....	8
04.05.	Danni ai Trasportati.....	8
04.06.	Rinuncia alla rivalsa.....	9
04.07.	Attestazione dello stato di rischio.....	9
04.08.	Precisazioni.....	9
04.09.	Estensione territoriale .....	10
04.10.	Tariffa applicata nel corso di durata del contratto .....	10
04.11.	Sostituzione dei veicoli .....	10
04.12.	Sospensione delle applicazioni.....	10
05.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI ACCESSORI.....	10
05.01.	Veicoli assicurati, Operatività della garanzia .....	10
05.02.	Oggetto dell'assicurazione. ....	10
06.	Garanzie sempre operanti.....	12
06.01.	Operatività delle garanzie .....	12
06.02.	Rottura Cristalli .....	12
06.03.	Imbrattamento della tappezzeria .....	12
06.04.	Colpa grave dell'assicurato.....	12
06.05.	Dolo e colpa grave.....	12
06.06.	Rinuncia alla surroga .....	12
06.07.	Carico e scarico.....	12
06.08.	Ricorso Terzi da Incendio.....	12
06.09.	R.C. dei Trasportati .....	13
06.10.	Danni da inquinamento.....	13
06.11.	Spese di custodia e parcheggio.....	13
06.12.	Dispositivi di sicurezza .....	13
06.13.	Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare .....	13
06.14.	Rientro passeggeri .....	13

06.15.	Dissequestro del veicolo.....	13
06.16.	Perdita delle chiavi .....	14
06.17.	Impianti installati ed accessori fono/audio/visivi.....	14
06.18.	Veicoli speciali per portatori di handicap .....	14
06.19.	Veicoli della Polizia Municipale.....	14
06.20.	Tutela Giudiziarica e Peritale anche in sede penale (qualora non prevista da specifica polizza) .....	14
06.21.	Urto animali vaganti .....	14
06.22.	Urto veicoli non assicurati .....	14
06.23.	Soccorso stradale .....	15
07.	<b>NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO .....</b>	<b>15</b>
07.01.	Obblighi in caso di sinistro.....	15
07.02.	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali .....	15
08.	<b>NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI ALTRI RISCHI AUTO .....</b>	<b>15</b>
08.01.	Determinazione dell'ammontare del danno. ....	15
08.02.	Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica.....	15
08.03.	Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.....	16
08.04.	Obbligo di salvataggio e di conservazione.....	16
09.	<b>NORME DIVERSE .....</b>	<b>16</b>
09.01.	Clausola broker .....	16
09.02.	Produzione di informazioni sui sinistri .....	17
09.03.	Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti .....	17
10.	<b>Veicoli da Assicurare RCA e ARD .....</b>	<b>18</b>
11.	<b>Massimali .....</b>	<b>18</b>

## **01 . DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

<b>Accessorio:</b>	parte secondaria, complementare, aggiunta, per migliorare la funzionalità del mezzo;
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Attestazione dello Stato del rischio:</b>	il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
<b>Broker:</b>	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè Area broker & QZ Spa che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
<b>Conducente:</b>	la persona fisica alla guida del veicolo.
<b>Contraente:</b>	i soggetti che stipulano l'assicurazione;
<b>Degrado:</b>	deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo;
<b>Ebbrezza:</b>	stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Legge:</b>	la Legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche;
<b>Periodo assicurativo:</b>	termine con il quale si definisce l'anno assicurativo;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione;
<b>Proprietario:</b>	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal contraente alla Società;
<b>Regolamento:</b>	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;

## **02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **02.01. Dichiarazioni inesatte o reticenti**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, salvo il caso di regolazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C..

### **02.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore **24 del 31/12/2020**, con copertura dallo stessa data anche se **la Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio entro i 60 giorni successivi.**

Ove il pagamento non avvenga nei 60 giorni successivi alla decorrenza della garanzia, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, per le quali comunque valgono gli stessi termini di mora. Il pagamento verrà frazionato in numero due semestralità, la seconda semestralità scadente il 30 giugno 2021.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione, rinnovo o proroga del servizio.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società si impegna ad emettere, ai sensi dell'art. 127 D.lgs 209/2005, i certificati di assicurazione e a consegnarli entro la data di decorrenza della presente polizza, debitamente quietanzati con data pari alla data di effetto della polizza per la rata iniziale e con data pari alla data di effetto delle rate successive, anche se non è stato ancora corrisposto il relativo premio in funzione dei predetti termini di mora per il pagamento del premio.

### **02.03. Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **02.04. Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o al altro mezzo (P.E.C., telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker e viceversa.

### **02.05. Durata dell'Assicurazione e periodo di assicurazione**

La presente polizza decorre **dalle ore 24.00 del 31/12/2020 e scadrà alle ore 24.00 del 31/12/2021, scadenza della semestralità al 30/06/2021.** In tale data il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta. La contraente ha comunque diritto di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 6 alla scadenza di polizza alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso per consentire l'espletamento della procedura di selezione dei servizi assicurativi ai sensi del D.Lgs 50/2016.

### **02.06. Contratto amministrato in forma di libro matricola**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione o dalla distruzione degli stessi.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

- l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;
- il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 90° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

### **02.07. Risoluzione per Furto o rapina**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, del codice delle assicurazioni e ss. mm., in caso di furto, rapina, del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

### **02.08. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico della controparte

### **02.09. Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

**02.10. Obblighi della società sulla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**02.11. Riferimento alle Norme di Legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

**02.12. Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

**02.13. Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente/Assicurato e Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali

### **03. ATTIVITÀ ASSICURATA**

A.S.M.I.U., esercita l'attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determina, convenzioni, nonché quanto previsto dall'oggetto sociale nulla escluso né eccettuato.

Può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, nonché essere affidate, concesse o sub appaltate ad altri soggetti verso i quali l'Assicurato assume il ruolo di committente.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

### **04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**

Per l'assicurazione **R.C.A. e RISCHI ACCESSORI** saranno operanti le condizioni di assicurazione, depositate dalla Compagnia aggiudicataria a norma delle disposizioni di cui alla Legge 24/12/69 n° 990 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs 209/05 e ss.mm) . **Dette condizioni, che devono essere accluse all'offerta**, devono, comunque, comprendere le condizioni accessorie di cui al presente capitolato, le quali avranno prevalenza in caso di discordanza con le condizioni di assicurazione riportate a stampa.

L'elenco dei veicoli che sono inseriti nella presente polizza libro matricola è allegato alla documentazione

#### **04.01. Massimali RCA assicurati e Forma tariffaria.**

**Il massimale per ogni veicolo non potrà essere inferiore a:**

- **Ciclomotori, motocicli ed Autovetture € 15 milioni per danni a persone e cose;**
- **Autocarri, macchine operatrici e mezzi speciali: € 25 milioni, per danni a persone o cose**
- **Autobus/scuolabus € 50 milioni, per danni a persone o cose**
- **Ogni altra tipologia di mezzo € 25 milioni**

**Salvo maggior importi stabiliti dalla legge.**

#### **04.02. Contemporanea esclusione ed inclusione di Autovetture e/o Ciclomotori.**

Relativamente alla classe di merito per le autovetture, i motocicli e i ciclomotori si conviene che, qualora all'esclusione di una autovettura o di un ciclomotore ci sia contemporanea inclusione di altra autovettura, di altri motocicli o di altro ciclomotore, per la nuova autovettura, per i nuovi motocicli o ciclomotore sarà utilizzata la classe di merito del veicolo uscente se quest'ultimo è in classe di bonus.

In caso contrario sarà utilizzata la classe di ingresso prevista per nuove inclusioni.

#### **04.03. Classe di rischio e attestati di rischio**

Il calcolo del premio sarà effettuato sulla base della classe di rischio indicata nell'elenco veicoli di cui al punto 10 ovvero disponibili presso la banca dati nazionale-, salvo il diritto delle parti ad ottenere un conguaglio, attivo o passivo, al momento della regolazione successiva all'emissione degli attestati di rischio da parte della compagnia assicuratrice precedente

#### **04.04. Danni ai Trasportati.**

La presente assicurazione copre la responsabilità, per i danni alla persona, causati a tutti i trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto e qualunque sia il rapporto, delle

persone trasportate, con il proprietario del veicolo assicurato, con l'Assicurato/Contraente, con il Conducente.

#### **04.05. Rinuncia alla rivalsa.**

Premesso che tutti i veicoli assicurati in polizza, adibiti a servizio dell'Ente, sono dati in uso dal proprietario (o locatario leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario nei casi previsti dai seguenti punti A - B - C - D - E:

##### **A) rinuncia alla rivalsa per veicoli usati da dipendenti e collaboratori**

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/contraente del veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, ovvero con revisione scaduta.

##### **B) rinuncia alla rivalsa per i trasportati su mezzi destinati a trasporto di cose**

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

##### **C) rinuncia alla rivalsa per guida con attestato di superamento degli esami di idoneità (foglio rosa)**

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso la M.C.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento.

##### **D) rinuncia alla rivalsa per guida con patente idonea ma scaduta**

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa.

##### **E) rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario nel caso in cui, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

#### **04.06. Attestazione dello stato di rischio.**

In occasione di ciascuna scadenza annuale e della scadenza finale del contratto, l'Impresa rilascia al Contraente l'attestazione dello stato di rischio di ogni veicolo assicurato.

L'attestazione dovrà contenere:

- La forma di tariffa in base al quale è stato stipulato il contratto;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione, per ogni veicolo, per l'annualità successiva;
- il numero dei sinistri pagati o posti in riserva nel corso del periodo di osservazione considerato.

#### **04.07. Precisazioni**

Si considerano terzi anche gli Amministratori i Consiglieri, i Dirigenti ed i dipendenti tutti, nonché le cose di loro proprietà non date in dotazione dalla Contraente.

Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse e mobili installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro

movimentazione, ivi comprese l'operazione di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri.

La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero in aree non aperte al pubblico ovvero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i anni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.

#### **04.08. Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.e., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

#### **04.09. Tariffa applicata nel corso di durata del contratto**

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.

#### **04.10. Sostituzione dei veicoli**

In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

#### **04.11. Sospensione delle applicazioni**

In caso di fermata del veicolo per periodi non inferiori a 30 giorni, il premio pagato e non goduto verrà rimborsato in sede di regolazione; per la restituzione del contrassegno si ritiene sufficiente la trasmissione del contrassegno tagliato. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 gg dalla sospensione.

### **05. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI ACCESSORI**

#### **05.01. Veicoli assicurati, Operatività della garanzia**

Sono assicurati per i rischi accessori i veicoli per i quali sia riportato nell'allegato di cui al **punto 10 schema 1**. il valore corrispondente alle partite Furto, Incendio Kasko. Solo per quei veicoli per i quali siano rilasciate le garanzie furto, incendio o Kasko, saranno operanti anche le garanzie accessorie previste dalla presente sezione.

#### **05.02. Oggetto dell'assicurazione.**

##### **a) INCENDIO ED EVENTI SPECIALI:**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dei capitali assicurati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di:

- incendio, intendendosi per tali i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo;
- eventi naturali, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti;

- collisione con animali.

**b) FURTO E RAPINA:**

**1) L'impresa si impegna ad indennizzare l'Assicurato:**

- a) dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo per l'esecuzione di furto o rapina di cose non assicurate. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo;
- b) in caso di furto dei bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato medesimo o delle persone trasportate. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, oggetti aventi particolare valore artistico ed artigianale.  
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo, che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e abbia i cristalli alzati.  
La garanzia è prestata fino a un massimo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro;
- c) delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che:
  - tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
  - del fatto che l'Impresa sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
  - l'Assicurato non addivenga, senza il consenso dell'Impresa, a transazioni con il dipendente infedele;
  - il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati.

**2) L'Assicuratore risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:**

- *furto tentato o consumato;*
- *rapina ed estorsione*
- *il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina;*
- *rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo assicurato, con il limite di € 500,00 , qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia furto che ne determini la sua perdita totale;*
- *l'Assicuratore si impegna a corrispondere congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:*
  - al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di responsabilità civile contratta con l'Assicuratore relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagato;
  - alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

**3) L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:**

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- il viaggio ferroviario in prima classe per se e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente.

**c) KASKO:**

La garanzia è prestata per sinistri occorsi in conseguenza di collisione, urto e ribaltamento dovuti alla circolazione, compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché alle parti di ricambio.

**05.03. Valore assicurato, adeguamento del premio**

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

**06. Garanzie sempre operanti**

**06.01. Operatività delle garanzie**

Le garanzie rilasciate nella presente sezione sono sempre operanti unitamente alla garanzia RCA

**06.02. Rottura Cristalli**

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura degli stessi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Tale garanzia è prestata senza applicazione di franchigie/scoperti. Per la riparazione/sostituzione potranno essere usate le strutture convenzionate suggerite dall'assicuratore.

**06.03. Imbrattamento della tappezzeria**

L'impresa rimborsa le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne dei veicoli assicurati, in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1000 per evento. Il trasporto deve essere comprovato con idonea documentazione.

**06.04. Colpa grave dell'assicurato**

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato e/o del Contraente.

**06.05. Dolo e colpa grave**

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato e/o contraente deve rispondere a norma di legge.

**06.06. Rinuncia alla surroga**

A parziale deroga dell'articolo 1916 del Codice Civile la società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. La società inoltre in caso di sinistro la cui responsabilità sia imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone di cui il contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo

**06.07. Carico e scarico**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate anche con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la responsabilità civile auto.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e di danni ad alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

**06.08. Ricorso Terzi da Incendio.**

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di €. 500.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi *tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione*;

#### **06.09. R.C. dei Trasportati**

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato con la presente polizza, per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

#### **06.10. Danni da inquinamento**

Ad precisazione della copertura di responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale dal mezzo descritto in polizza, La presente garanzia vale anche per gli eventuali costi di bonifica, pulizia, ripristino.

#### **06.11. Spese di custodia e parcheggio**

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al Massimo di Euro 500,00 per sinistro

#### **06.12. Dispositivi di sicurezza**

1. Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- airbag
- pretensionatori cinture di sicurezza
- dispositivi antincendio

Del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro.

2. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

#### **06.13. Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare**

1. Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

a) impianto antifurto

b) impianto di localizzazione satellitare del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro.

3. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

#### **06.14. Rientro passeggeri**

1. Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sui veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengono effettuate con altri mezzi del Contraente.

#### **06.15. Dissequestro del veicolo**

1. La Società si impegna a indennizzare L'Ente i costi necessari per l'espletamento delle pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato In polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione fino alla concorrenza di € 1000 (per le spese di custodia vedi punto 06.06)

#### **06.16. Perdita delle chiavi**

L'impresa previa presentazione di idonea documentazione rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento sottrazione delle chiavi o distruzione dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di Euro 750,00 per sinistro previa presentazione di regolare fattura.

#### **06.17. Impianti installati ed accessori fono/audio/visivi**

1. La garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono audio-visivi installati. S'intendono compresi in garanzia anche le marche e gli adesivi applicati ai veicoli.

#### **06.18. Veicoli speciali per portatori di handicap**

1. La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle anche se effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

#### **06.19. Veicoli della Polizia Municipale**

La garanzia opera, limitatamente ai soli veicoli adibiti al servizio di Polizia Municipale, in conseguenza di danni da incendio o da danno accidentale, agli allestimenti esterni alla carrozzeria così come definiti dalle Leggi vigenti e riportati sulla carta di circolazione, fino ad un massimo indennizzo di Euro 2.000,00 per sinistro.

#### **06.20. Tutela Giudiziaria e Peritale anche in sede penale (qualora non prevista da specifica polizza)**

Si assicura fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 per ogni sinistro, a favore del proprietario, del locatario di contratti leasing, del conducente, dei trasportati, per i seguenti casi, connessi a controversie originate dalla circolazione dei veicoli assicurati:

- Danni subiti per fatto illecito di terzi;
- Danni cagionati a terzi;
- Difesa penale per reato colposo o contravvenzione;
- Istanza di dissequestro del veicolo;
- Istanza di modifica del provvedimento della sospensione/ ritiro della patente;

La presente garanzia è rilasciata a secondo rischio, in caso di esistenza di polizza Tutela Legale con contraente l'Ente che preveda la specifica garanzia, in tal caso la presente copertura opererà in eccesso per quanto in essa prevista o in primo rischio ove fosse non operante sia pure parzialmente (DIC & DIL)

#### **06.21. Urto animali vaganti**

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (o da personale appartenente al Corpo forestale ovvero dalla Polizia Municipale). L'indennizzo viene corrisposto con il limite di 5.000,00 euro per ciascun sinistro e di euro 10.000 per anno assicurativo, nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

#### **06.22. Urto veicoli non assicurati**

La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (con esclusione pertanto di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo) a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall'Autorità Giudiziaria o di polizia, anche municipale con verbale di incidente. Qualora non vi sia intervento delle Autorità sul luogo dell'incidente, l'Assicurato deve sporgere denuncia

dettagliata dell'incidente – che identifichi chiaramente il veicolo non assicurato – presso le Autorità e consegnarne copia alla Società. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo definita ai sensi dell'art 2054 c.c., con il limite di euro 5.000,00 per ciascun sinistro e di euro 10.000 per anno assicurativo nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile. La Società liquida l'indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal presente contratto.

#### **06.23. Soccorso stradale**

In caso di incidente da circolazione, urto con animali vaganti, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, rottura o perdita dei dispositivi di avviamento, errato rifornimento, esaurimento carburante; in tal caso la società chiamando il numero verde indicato, organizza a proprie spese il trasporto del veicolo presso un'officina/carrozzeria convenzionata o verso la sede dell'ente se distante meno di 100 km.

### **07. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**

#### **07.01. Obblighi in caso di sinistro**

I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio Provveditorato e Patrimonio ne è venuto a conoscenza con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

#### **07.02. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### **08. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI ALTRI RISCHI AUTO**

#### **08.01. Determinazione dell'ammontare del danno.**

In caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d'uso, delle parti del veicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori, al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero. In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro 9 mesi dalla data di prima immatricolazione.

Si considera danno totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

#### **08.02. Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica.**

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il

consenso dalla Società, che comunque si intenderà prestato decorsi 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

#### **08.03. Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed valuta corrente.

#### **08.04. Obbligo di salvataggio e di conservazione.**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

### **09. NORME DIVERSE**

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitesi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art.1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente

#### **09.01. Clausola broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto ad Area Broker & QZ Spa. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un'agenzia, questa dà atto dell'avvenuta ratifica dell'accordo di collaborazione con la mandataria ai sensi e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 e art 55 reg Ivass 05/2006.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

Il broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

**Al Broker. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 6,00% di ogni premio imponibile per il settore RC Auto e pari al 10% per il settore auto rischi diversi.**

### **09.02. Produzione di informazioni sui sinistri**

Entro tre mesi dalla scadenza, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, L'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità sola di lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- la data di accadimento dell'evento
- la data della denuncia
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) sinistro agli atti, senza seguito;
  - b) sinistri liquidato, in data ..... con liquidazione pari a €
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €.....

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari all'1 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad 300 euro.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui comma 1.

### **09.03. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti**

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della l. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG). Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogettio (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **10. Veicoli da Assicurare RCA e ARD**

Vedi file allegato e risultanze SIC

### **11. Massimali**

Il massimale per ogni veicolo non potrà essere inferiore a:

- Ciclomotori, motocicli ed Autovetture € 15 milioni per danni a persone e cose;
- Autocarri, macchine operatrici e mezzi speciali: € 25 milioni, per danni a persone o cose
- Autobus/scuolabus € 50 milioni, per danni a persone o cose
- Ogni altra tipologia di mezzo € 25 milioni

Salvo maggior importi stabiliti dalla legge.

Fatto in Quattro originali a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

**IL CONTRAENTE**

**LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE**